

## *Regolamento ore di guida autisti*

**(Regolamento CE 561/2006 in materia di trasporto su strada effettuato a mezzo di veicoli adibiti al trasporto di viaggiatori.)**

In base alla normativa vigente (Reg.CE 561/2006), gli autisti impegnati nell'effettuazione di servizi di noleggio devono inderogabilmente, pena pesanti sanzioni a carico sia del lavoratore che dell'azienda, attenersi ai seguenti dettami stabiliti dagli art. 6, 7 e 8 capo II del suddetto Regolamento, per quanto concerne l'effettuazione di periodi di pausa, riposi giornalieri e settimanali, ore di guida giornaliera, settimanali e bisettimanali.

### **SINTESI NORMATIVA**

**TEMPI DI GUIDA:** 9 ore giornaliera di guida; 10 ore giornaliera di guida due volte a settimana; -Massimo di 56 ore di guida a settimana (4 giorni 9 ore + 2 giorni 10 ore); -Nell'arco di due settimane massimo 90 ore di guida.

**PAUSA NEL PERIODO DI 4H.30 DI GUIDA:** Riposo di 45 minuti consecutivi trascorse 4 ore e 30 minuti di guida oppure, Due pause, inderogabilmente di almeno 15 + 30 minuti, all'interno della 4 ore e 30 minuti di guida. Attenzione: la seconda pausa deve essere obbligatoriamente di almeno 30 minuti anche se la prima è durata più di 15 minuti.

**RIPOSO GIORNALIERO (NOTTURNO):** Riposo di tipo regolare: 11 ore consecutive ed ininterrotte oppure due periodi di 3 + 9 ore sempre ininterrotti; -riposo di tipo ridotto: tre volte a settimana può essere inferiore alle 11 ore ma comunque mai inferiore alle 9 ore.

**RIPOSO SETTIMANALE – TRASCORSI 6 PERIODI DI 24 ORE (6 GIORNI LAVORATIVI):** Riposo di tipo regolare: pari a 45 ore ininterrotte; -riposo di tipo ridotto: minimo 24 ore, entro le tre settimane si effettua il recupero che comporta un prolungamento di 10 ore di un riposo settimanale o di un riposo giornaliero.

**DISPONIBILITÀ GIORNALIERA DEL CONDUCENTE (NASTRO OPERATIVO):** Fermo restando il rispetto delle ore di guida di cui al punto 1), l'impegno giornaliero massimo del conducente è di 15 ore a condizione che nelle 15 ore stesse riposi almeno 3 ore consecutive, ai sensi del **regolamento CE 561**.